CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1. Generale - Ambito di applicazione
1.1 Le presenti condizioni generali di fornitura (in seguito "CGF") si applicano a Laemmegroup Srl, (in seguito Laemmegroup) società membro del gruppo Tentamus GmbH (in seguito Gruppo Tentamus).
1.2 Le CGF regolano e fanno parte integrante e sostanziale di tutti i contratti di fornitura conclusi da Laemmegroup e il Cliente. Eventuali condizioni divergenti, conflittuali o supplementari aggiunte dal Cliente diventeranno parte del contratto solo se Laemmegroup abbia espressamente acconsentito per iscritto alla loro applicabilità.
1.3 Gli accordi individuali stipulati per iscritto con il Cliente hanno sempre la precedenza sulle presenti CGF, purché possano essere comprovati per iscritto. Le presenti CGF devono essere conosciute ed accettate dal Cliente che intenda beneficiare del servizio di fornitura.
1.4 Qualsivoglia comunicazione da parte del Cliente in relazione al contratto deve essere fatta per iscritto e trasmessa telematicamente al seguente indirizzo PEC: laemmegroup@pec.laemmegroup.it o inviata tramite lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: Via Vittime del Vajont 18, 10024 Moncalieri (TO).
1.5 Le presenti CGF sono valide ed efficaci esclusivamente nei confronti di coloro che possano qualificarsi come imprenditore, di una persona giuridica di diritto pubblico o di un fondo speciale di diritto pubblico.
1.6 Nell'ambito dei rapporti commerciali in corso, le presenti CGF si applicano anche ai successivi ordini e alle attività di follow-up.

2. Ambito dei Servizi - Fornitura del Servizio - Subappalto
2.1 Laemmegroup fornisce i propri servizi sulla base delle norme e delle procedure nazionali e internazionali.
2.2 I Servizi concordati devono essere forniti in conformità alle disposizioni contrattuali, secondo le regole tecniche riconosciute e nel rispetto delle norme vigenti in materia al momento della conclusione del contratto.
2.3 Laemmegroup si riserva il diritto di stabilire le modalità di fornitura del Servizio a sua discrezione, (a) se non diversamente concordato per iscritto con il Cliente e (b) fatti salvi i casi in cui disposizioni obbligatorie prevedano un metodo specifico e/o tipo di fornitura del Servizio.
2.4 Ogni ordine si riferisce esclusivamente al/i campione/i fornito/i dal Cliente o prelevato/i da Laemmegroup o ad altri servizi e si conclude con l'invio al Cliente del rapporto di prova o di altra documentazione a supporto del servizio effettuato, salvo diverso accordo scritto tra le parti. I rapporti di prova riportano i risultati dei campioni sottoposti a prova, inclusi eventuali commenti, che sono da intendersi esclusivamente riferibili ai campioni sottoposti a prova e non applicabili all'intero lotto di appartenenza degli stessi.
2.5 *Il laboratorio si riserva la facoltà di affidare le prove richieste, in tutto o in parte, a subappaltatori accuratamente selezionati, appartenenti o meno al Gruppo Tentamus, previo consenso scritto del Cliente.* Restano in ogni caso applicabili le disposizioni della norma ISO/IEC 17025. *Qualora alcune analisi vengano subappaltate l'offerta riporta l'indicazione della prova oggetto di subappalto.*
2.6 Il campione fornito sarà parzialmente o completamente utilizzato nel corso delle analisi. Con l'invio del campione, il Cliente acconsente a trasferire interamente a Laemmegroup laproprietà dello stesso. In seguito ad accettazione, il campione diviene proprietà di Laemmegroup.

3. Offerte - Conclusione dei contratti
3.1 Le offerte possono essere soggette a modifiche a meno che non sia stato concordato diversamente.
3.2 Gli ordini inviati sono vincolanti. Se non diversamente specificato nell'ordine, tale offerta contrattuale sarà accettata entro 14 giorni di calendario dal suo ricevimento.
3.3 L'accettazione può essere dichiarata per iscritto (ad es. tramite conferma d'ordine) o inviando il rapporto di prova al Cliente.

4. Obblighi del Cliente - *Reclami*
4.1 Il Cliente è tenuto a prestare la massima assistenza e la cooperazione necessaria per la fornitura dei Servizi concordati, senza oneri a carico di Laemmegroup. In particolare, il Cliente è tenuto, previa comunicazione da parte di Laemmegroup:
- a fornire le informazioni, le registrazioni, i documenti e dati necessari,
- a concedere al personale Laemmegroup l'accesso alle informazioni, registrazioni, documenti e dati necessari così come, durante l'orario di ufficio, l'accesso a beni, locali commerciali, edifici, impianti, mezzi di trasporto o altre unità organizzative di proprietà del Cliente, se necessario per l'espletamento dei servizi richiesti;
- a fornire strumenti specifici necessari per l'esecuzione dell'ordine,
- a garantire condizioni di lavoro sicure per i dipendenti Laemmegroup quando questi operano in aree sotto il controllo del Cliente,
- garantire che eventuali ostacoli e interruzioni durante l'erogazione dei servizi da parte di Laemmegroup siano evitati o risolti.

4.2 Il Cliente dovrà nominare uno o più persone di riferimento che supportino il personale Laemmegroup nella fornitura dei Servizi previsti dal contratto.
4.3 Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente, in forma scritta e con mezzi che ne garantiscano la ricezione, eventuali vizi riscontrati nell'esecuzione dei servizi erogati. Eventuali vizi non immediatamente percepibili dovranno essere comunicati dal Cliente, con le modalità di cui sopra, ovvero *telefonicamente, tramite e-mail, di persona o mediante qualsiasi altro canale di comunicazione utilizzato dal Laboratorio,* nel momento in cui ne viene a conoscenza. *I reclami possono essere ricevuti da qualsiasi membro del personale che intrattenga rapporti con il Cliente. Indipendentemente dalla modalità di presentazione e dal destinatario della segnalazione, i reclami vengono tempestivamente trasmessi al personale competente per la relativa presa in carico, registrazione e gestione. Su richiesta, il Laboratorio rende disponibile una descrizione del processo di gestione dei reclami.*

5. Termini - Scadenze - Cause di forza maggiore
5.1 I termini e le scadenze concordati per i Servizi forniti si basano sulle stime relative all'entità del lavoro.
5.2 Se i termini e le scadenze sono da ritenersi vincolanti, essi inizieranno a decorrere solo se il Cliente avrà adempiuto in tempo utile ai propri obblighi in termini di assistenza e collaborazione.
5.3 Se il Cliente dovesse risultare inadempiente di uno degli obblighi ad esso riconosciuti, Laemmegroup sarà autorizzata, fin da ora, a recedere dal contratto e ad agire per il risarcimento oltre che per ulteriori danni subiti.
5.4 Qualora si dovessero verificare eventi straordinari ed imprevedibili, dovuti a cause di forza maggiore che impediscano o ritardino l'esecuzione del servizio (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo provvedimenti di Autorità pubbliche, incendi, inondazioni, tempeste, esplosioni o altri disastri naturali, mobilitazioni, guerre, sommosse, controversie industriali, compresi scioperi e serrate, epidemie e pandemie), il Cliente sarà sollevato dai suoi obblighi contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni.
Laemmegroup si impegna a comunicare tempestivamente al Cliente l'impossibilità di eseguire la propria prestazione e solo dal momento della relativa ricezione il Cliente potrà ritenersi sollevato dai propri obblighi contrattuali.
Se l'effetto del presunto impedimento o dell'evento è temporaneo, le conseguenze di cui sopra si applicheranno solo per il tempo in cui il presunto impedimento impedisce la prestazione della parte interessata.
Qualora i sopraindicati eventi di forza maggiore dovessero perdurare per un periodo superiore a tre mesi ciascuna delle parti avrà diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta.
È escluso un diritto di recesso libero del Cliente.

6. Fatturazione - Compenso - Compensazione - Peggioramento della situazione finanziaria del Cliente
6.1 Se il compenso non è stato concordato per iscritto al momento della stipula del contratto, la fatturazione dello stesso avverrà in base al tariffario di Laemmegroup tenuto conto del servizio richiesto dal Cliente e valido al momento di esecuzione dello stesso.
6.2 Tutti gli importi fatturati saranno dovuti per intero dal ricevimento della fattura e del rapporto di prova o altro documento fornito, salvo diverso accordo scritto. Tuttavia, Laemmegroup è autorizzata in qualsiasi momento, anche nell'ambito di un rapporto contrattuale in corso, ad eseguire un servizio in tutto o in parte solo dietro pagamento anticipato.
6.3 L'imposta sul valore aggiunto prevista per legge non è inclusa nei nostri prezzi; tale importo verrà indicato separatamente nella fattura secondo il tasso previsto per legge alla data di emissione della fattura.
6.4 Al Cliente spettano diritti di compensazione e ritenzione solo nella misura in cui il suo credito sia stato legalmente accertato, sia incontestato o sia stato da noi ammesso. In caso di difetti nella nostra prestazione, i diritti del Cliente rimangono inalterati.
6.5 Nel caso in cui, in seguito alla stipula del contratto, esistano indicazioni effettive di un peggioramento della situazione finanziaria del Cliente o altri fatti che giustifichino la presunzione di insolvibilità del Cliente, Laemmegroup è autorizzata a richiedere garanzie e/o revocare le condizioni di pagamento concordate. Nel caso in cui il Cliente non è in grado di fornire le garanzie necessarie entro un periodo di tempo adeguato, Laemmegroup ha il diritto di recedere dal contratto. Crediti in essere derivanti dai Servizi forniti o dovuti ad inadempimento rimangono inalterati.

7. Rapporti di prova – altri documenti prodotti nell'ambito dei servizi forniti
7.1 Laemmegroup si riserva tutti i diritti di autore relativi a pareri, risultati di prove, calcoli, presentazioni ecc. da noi elaborati nell'ambito dei Servizi offerti al Cliente.
7.2 Il Cliente può utilizzare tali documenti esclusivamente per le finalità concordate e non è in nessun caso autorizzato a modificarli. La parziale riproduzione e pubblicazione di tali documenti richiede il previo consenso scritto di Laemmegroup. *I rapporti di prova e i dati grezzi relativi alle analisi sono archiviati in formato elettronico per 5 anni; tempi diversi di conservazione dei documenti relativi alle prove devono essere definiti in fase contrattuale in quanto ne deve essere valutata la fattibilità.*
7.3 Laemmegroup è tenuta a conservare i materiali relativi alle prove nella misura e nei tempi specificati se per contratto è previsto un obbligo a tale riguardo.
7.4 I campioni di prova (cfr. sezione 2.4) vengono conservati per 15 giorni dopo l'invio del rapporto

di prova definitivo, compatibilmente con le analisi a cui devono essere sottoposti. I campioni destinati ad analisi microbiologica vengono smaltiti al termine delle analisi e dopo comunicazione dei risultati al Cliente. I campioni sono conservati a condizione che siano conservabili per un periodo così lungo e a meno che non sia concordato diversamente per iscritto o richiesto dalla legge. L'eventuale controcampione viene conservato, su richiesta del Cliente, secondo le modalità più idonee per il mantenimento delle condizioni originarie e compatibilmente con le analisi a cui deve essere sottoposto per un periodo concordato contrattualmente con il Cliente, decorso il quale viene smaltito come rifiuto.

8. Decadenza dei diritti del Cliente
Qualsivoglia contestazione da parte del Cliente che non sia preclusa dalle presenti CGF, sarà soggetta al termine di prescrizione di un anno decorrente dalla data di comunicazione degli esiti derivanti dall'esecuzione dei servizi richiesti dal Cliente.

9. Responsabilità
9.1 Laemmegroup è responsabile senza limiti di valore nel caso in cui il danno al Cliente sia dipeso da dolo o colpa grave del proprio personale o da parte dei propri ausiliari nell'esecuzione del servizio.
9.2 *Laemmegroup risponde unicamente delle attività direttamente svolte, ovvero subappaltate.* In caso di accertato inadempimento, la relativa responsabilità è limitata ai danni che siano conseguenza immediata e diretta di tale inadempimento, purché lo stesso si sia determinato per colpa lieve (e non, invece, per dolo o colpa grave). In tal caso, potrà essere chiamata a rispondere per i danni diretti generati *ai sensi dell'art. 1382 c.c.* per un ammontare che verrà valutato di volta in volta commisurato all'entità del servizio appaltato e comunque in ogni caso non superiore al valore di 3.000.000 €.
9.3 In ogni caso, Laemmegroup non potrà essere ritenuta responsabile per danni o perdite indirette, speciali e/o consequenziali lamentati dal Cliente, incluso il lucro cessante.
9.4 *Il Cliente si obbliga, in ogni caso, a tenere indenne e manlevare Laemmegroup, nonché il personale di questa, da qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata da terzi per danni o spese di qualunque tipo in relazione ai Servizi svolti. Il limite di responsabilità della Società potrà essere innalzato, facendone richiesta alla Società prima dell'esecuzione del servizio, fino al valore che potrà essere concordato, a fronte del pagamento di corrispettivi aggiuntivi pari a una frazione adeguata dell'aumento di tale indennizzo o fino al valore da stabilirsi.*
9.5 Nei limiti di cui ai paragrafi precedenti e in caso di presunto inadempimento di Laemmegroup, *la stessa dovrà essere notiziata di tale circostanza dal Cliente entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dal momento in cui quest'ultimo ne sia venuto a conoscenza, pena l'impossibilità di azionare ogni e qualsiasi meccanismo di rivalsa nei confronti della Società stessa.*

10. Responsabilità amministrativa ex D. lgs 231/2001
Laemmegroup ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. lgs 231/01, finalizzato alla prevenzione dei reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, le cui norme di comportamento, vincolanti per tutti i collaboratori, dipendenti, fornitori e clienti sono riassunte nel Codice Etico, reso disponibile sul sito internet aziendale. In caso di violazione delle suddette, sarà facoltà di Laemmegroup recedere dal contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 c.c., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi, anche via fax o Posta Elettronica Certificata, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso l'ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

11. Riservatezza
11.1 Le parti si impegnano a considerare tutte le informazioni ricevute reciprocamente come "informazioni confidenziali" e a trattarle come strettamente riservate, a utilizzarle esclusivamente sulla base e in conformità all'ordine e a proteggerle dall'accesso non autorizzato di terzi.
11.2 Laemmegroup non utilizza le informazioni riservate del Cliente per scopi diversi dalla fornitura dei Servizi, a meno che il Cliente non abbia acconsentito per iscritto a tale altro utilizzo. La Sezione 11.7 rimane inalterata.
11.3 Le parti divulgheranno informazioni confidenziali dell'altra parte solo a quei dipendenti e agenti per i quali la divulgazione o l'accesso alle informazioni confidenziali è necessario per lo svolgimento dei loro servizi e che sono, nella misura consentita dal diritto del lavoro, tenuti alla segretezza a questo riguardo.
11.4 L'obbligo di riservatezza si applica oltre la durata dell'incarico.
11.5. L'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo 11 non si applica alle conoscenze e alle informazioni a) che al momento della loro comunicazione alla parte obbligata alla riservatezza erano già di dominio pubblico o generale o allo stato dell'arte o che erano già note a questa parte senza alcuna violazione di un obbligo di riservatezza; b) che sono state ottenute da questa stessa parte senza utilizzare o fare riferimento a informazioni riservate dell'altra parte c) che sono diventate successivamente pubbliche o generalmente note o allo stato dell'arte senza che la parte obbligata a mantenere la riservatezza ne abbia colpa; d) che sono divulgate o rese accessibili alla parte obbligata a mantenere la riservatezza da una terza parte autorizzata a farlo; e) se la parte da cui provengono le informazioni riservate ha acconsentito alla loro divulgazione, comunicazione o messa a disposizione di terzi.
11.6 L'obbligo di mantenere la riservatezza ai sensi della presente sezione 11 non sussiste nemmeno nei seguenti casi: a) la parte obbligata a mantenere la riservatezza riceve da un tribunale o da un'autorità ufficiale l'ordine di rivelare informazioni riservate o è obbligata per legge a farlo. Nel caso di un ordine del tribunale o di un'autorità ufficiale, essa deve (per quanto legalmente possibile e praticabile) informare l'altra parte in anticipo in modo che le sia data la possibilità di intraprendere un'azione legale contro l'ordine del tribunale o dell'autorità; b) se esiste un ragionevole sospetto che lesioni personali o danni alla proprietà possano essere causati da un prodotto per il quale abbiamo fornito servizi commissionati dal Cliente; c) nei confronti delle autorità di controllo, nella misura in cui esiste un obbligo legale in tal senso; d) se è regolato in queste CGF o altrimenti concordato che non esiste un obbligo di riservatezza.
11.7 Abbiamo il diritto di utilizzare, pubblicare e sottoporre a una valutazione scientifica indipendente i risultati delle analisi, che sono stati ottenuti da noi nell'ambito dei Servizi eseguiti, in forma anonima per scopi scientifici o statistici, nel rispetto della protezione dei dati, a condizione che nessun interesse legittimo del Cliente a noi noto si opponga a questo.

12. Protezione dei dati
12.1 Nella misura in cui le parti elaborano dati personali in relazione all'esecuzione dell'ordine, esse si attengono alle rispettive disposizioni applicabili in materia di protezione dei dati, in particolare alle disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR).
12.2 Le parti determinano ciascuna gli scopi e i mezzi del trattamento dei dati personali descritti nella sezione 12.1. A tale riguardo, esse sono titolari del trattamento dati ai sensi dell'art. 4, n. 7, GDPR.
12.3 Il Cliente ha l'obbligo di informare i propri dipendenti in merito al trattamento dei dati effettuato da Laemmegroup.
12.4 *I dati personali, raccolti nell'ambito delle relazioni commerciali (es. form di contatto marketing, eventi, o altre interazioni), sono trattati in conformità al GDPR per finalità di comunicazione e aggiornamento sui servizi dell'azienda.*
Se non si desidera più ricevere tali comunicazioni, si prega di inoltrare la richiesta all'indirizzo mail gdpr.italia@tentamus.com.

13. Luogo di esecuzione – Foro competente - Legge applicabile
13.1 La sede della nostra società è il luogo di adempimento per tutti i diritti e gli obblighi derivanti dai nostri servizi.
13.2 Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale tra Laemmegroup e il Cliente sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
Tuttavia, in tutti i casi Laemmegroup si riserva anche il diritto di intentare un'azione secondo un accordo individuale prevalente o presso il foro di giurisdizione del Cliente. Le disposizioni di legge prevalenti, in particolare sulla competenza esclusiva, rimangono inalterate.
13.3 Al rapporto contrattuale si applica la legge della Repubblica Italiana ad esclusione delle disposizioni che regolano il conflitto tra leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG).

16 Settembre 2026
Laemmegroup S.r.l.
Via Vittime del Vajont 18
10024 Moncalieri (TO) – ITALIA

Le traduzioni di queste CGF dal tedesco versione V07 2022 in altre lingue sono puramente un servizio. In caso di differenze o contraddizioni tra le versioni linguistiche o in caso di questioni di interpretazione, il testo tedesco ha la precedenza.

Le parti identificate in corsivo sono emesse sotto la responsabilità esclusiva di Laemmegroup.